SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

n. 157

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 19 al 25 maggio 2005)

INDICE

BEVILACQUA: sullo svolgimento di un convegno presso la facoltà di scienze della comunicazione dell'università «La Sapienza» di Roma (4-06812) (risp. MORATTI, *ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca)* *Pag.* 9115

FALCIER ed altri: sull'adeguamento della pensione di un'orfana di guerra (4-08040) (risp. MARONI, *ministro del lavoro e delle politiche sociali)* 9116

FASOLINO: sulla soppressione del distretto militare di Salerno (4-01075) (risp. MARTINO, *ministro della difesa)* 9118

FLORINO: sullo svolgimento di un concorso per accedere a corsi di medicina e chirurgia (4-05499) (risp. MORATTI, *ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca)* *Pag.* 9119

IOVENE: sulla Libera Università Maria Santissima Assunta (4-07811) (risp. MORATTI, *ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca)* 9121

MALABARBA: sul decesso di un giovane paracadutista in Iraq (4-08386) (risp. MARTINO, *ministro della difesa)* 9129

RONCONI: sulla legge della regione Umbria sul riordino del personale (4-08015) (risp. LA LOGGIA, *ministro per gli affari regionali)* 9131

TIPOGRAFIA DEL SENATO (350)

BEVILACQUA. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso:

che sul sito Internet della Facoltà di scienze della comunicazione dell'Università «La Sapienza» è stato ampiamente pubblicizzato il convegno «I disagi della Facoltà arrivano in Parlamento», previsto per martedì 18 maggio 2004 alle ore 13, invitando gli studenti a partecipare;

che l'incontro si proponeva di «avviare un'inchiesta parlamentare per ottenere una soluzione definitiva ai disagi cronici della facoltà»;

che si prevedeva l'intervento del preside della facoltà, prof. Domenico De Masi, dell'on. Paolo Cento, vicepresidente della Commissione giustizia, del sen. Sauro Turroni, presentato come Presidente della Commissione ambiente del Senato, della senatrice Loredana De Petris, presentata come presidente della Commissione finanze, di Angelo Bonelli, capogruppo alla regione dei Verdi e della prof.ssa Paola Balducci, docente di procedura penale;

che il sen. Turroni non è il presidente della Commissione ambiente del Senato, la sen. De Petris non è il presidente della Commissione finanze del Senato e, assieme all'on. Cento, sono tutti e tre parlamentari dei Verdi;

che il capogruppo Bonelli e la prof.ssa Balducci sono candidati alle elezioni europee dei Verdi nella circoscrizione Centro, che comprende la città di Roma;

che gli studenti non sono stati correttamente informati sul fatto che si sarebbe trattato di un incontro unicamente con esponenti politici dei Verdi;

che gli studenti sono stati ingannati, poiché si è fatto loro credere che sarebbero stati presenti due presidenti di Commissione del Senato, ovvero esponenti dei partiti di maggioranza,

si chiede di conoscere:

se si ritenga possibile che una facoltà universitaria faccia la campagna elettorale a due candidati alle europee, ricorrendo peraltro ad un'inaccettabile menzogna nei confronti degli studenti;

se si ritenga altresì possibile ingannare gli studenti non riportando il partito dei politici invitati ad un convegno ampiamente pubblicizzato sul sito Internet di una facoltà universitaria;

se il Ministro intenda assumere iniziative per evitare che simili episodi possano ripetersi.

(4-06812)

(19 maggio 2004)

RISPOSTA. – Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo indicato in oggetto, il Rettore dell'Università degli Studi di Roma «La Sapienza», al quale sono stati richiesti circostanziati elementi sulla questione posta dall'onorevole interrogante, ha comunicato quanto segue.

Il sito della Facoltà di Scienze della Comunicazione, oltre le informazioni strettamente pertinenti l'organizzazione e la didattica, offre uno spazio agli avvisi di convegni, riunioni, iniziative promosse da gruppi studenteschi o da istituzioni di vario genere.

Prima di essere pubblicato sul sito, ogni avviso viene sottoposto all'Ufficio di Presidenza che ne controlla l'attinenza con i problemi della Facoltà, con il mondo delle comunicazioni, eccetera.

Ovviamente la veridicità delle informazioni è garantita dai promotori e la Facoltà non se ne assume la responsabilità. Così, ad esempio, se i promotori del convegno in questione nel loro «invito» scrivono che il senatore Turroni è presidente della Commissione Ambiente del Senato, l'Ufficio di Presidenza non è tenuto a controllame l'esattezza.

La presenza del Preside della Facoltà, tutte le volte che gli è possibile, deriva dall'opportunità di aprire cortesemente i lavori con un doveroso saluto di benvenuto.

In relazione a quanto comunicato dal Rettore, il Ministero non ritiene di dover assumere iniziative, pur concordando con l'onorevole interrogante circa l'inadeguatezza delle notizie fomite agli studenti, che, comunque, non sembra poter essere attribuita alle strutture universitarie.

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

MORATTI

(17 maggio 2005)

FALCIER, ARCHIUTTI, CARRARA, DE RIGO, FAVARO, PASINATO, SAMBIN, TREDESE, FABBRI, SCARABOSIO, SCOTTI, MANFREDI. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali*. – Premesso che:

Ines Bortolozzi, nata a Meolo (Venezia) il 31/3/1922, invalida dall'infanzia e orfana di padre per cause di guerra, dalla morte del padre, e successivamente della madre, ha come unico sostentamento la pensione di reversibilità di guerra, corrispondente alla pensione minima INPS;

in data 15/6/2002 l'interessata ha chiesto alla Direzione provinciale del tesoro l'adeguamento previsto dalla legge 448/2001, art. 38, ricevendo risposta negativa;

successivamente ha presentato all'INPS domanda di assegno sociale con l'incremento previsto dalla citata legge, ricevendo risposta negativa, perché già titolare di pensione;

in considerazione di quanto sopra, ha chiesto di poter rinunciare alla pensione di guerra per l'assegno sociale, ricevendo, anche in questo caso, risposta negativa;

ritenuto che non sia né equo né accettabile che una persona senza altro sostentamento possa essere discriminata per carenze di leggi o interpretazione delle stesse,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario esaminare la situazione segnalata e promuovere le opportune iniziative per rendere giustizia alla signora Ines Bortolozzi.

(4-08040)

(2 febbraio 2005)

RISPOSTA. – Con riferimento alla interrogazione indicata in oggetto l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha comunicato quanto segue.

La legge n. 335 del 1995, che ha istituito l'assegno sociale in luogo della pensione sociale, ha collegato la corresponsione dello stesso, riconosciuto a determinate categorie di aventi diritto, a specifiche condizioni reddituali degli stessi.

In particolare alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.

Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione.

Con circolare n. 208 del 1996, l'INPS ha fornito chiarimenti in materia di assegno sociale, precisando che nel computo dei redditi per l'attribuzione di tale prestazione devono essere valutati anche i redditi del richiedente e del coniuge derivanti da pensioni di guerra.

Premesso tutto ciò, l'INPS ha fatto presente che la signora Ines Bortolozzi, nata a Meolo il 31 marzo 1922, ha presentato, in data 16 ottobre 2002, una domanda tendente a richiedere sia l'assegno sociale, previsto dall'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, che la maggiorazione sociale del trattamento pensionistico, prevista dall'articolo 38 della legge n. 448 del 2001.

L'istanza della predetta è stata respinta in data 6 novembre 2002, in considerazione della situazione reddituale della stessa in quanto la signora Bortolozzi è titolare di una pensione di guerra il cui importo annuo ammonta, per l'anno 2002, ad euro 5.099,77, importo che è superiore al limite di reddito annuo per aver diritto all'assegno sociale ed alla relativa maggiorazione, fissato per il 2002 ad euro 4.557,77.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

MARONI

(17 maggio 2005)

FASOLINO. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che:

con decreto-legge 27 giugno 2000, n. 214, è stato disposto lo scioglimento, in data 31 dicembre 2001, degli Organi di leva e di reclutamento funzionanti in varie città;

il decreto legge in oggetto contempla anche la soppressione del Distretto Militare di Salerno, che verrà trasformato in Agenzia di informazione;

il Distretto Militare di Salerno vanta attrezzature all'avanguardia per la diagnostica medica;

considerato che:

non è concepibile il ridimensionamento di una struttura così efficiente, dove affluiscono annualmente, per la visita di leva, giovani provenienti dalle provincie di Salerno, Avellino e Potenza e che, a partire dall'anno 2002, dovranno recarsi per i cosiddetti «tre giorni» a Caserta;

la trasformazione della struttura in oggetto va contro la secolare tradizione militare della città di Salerno;

tale situazione di disagio coinvolge anche i dipendenti civili del Distretto salernitano, i quali dopo anni di servizio verrebbero trasferiti in altre sedi;

la legge 14 novembre 2000, n. 331, dispone che nell'arco di due o tre anni si giungerà all'abolizione della leva obbligatoria e alla costituzione di un esercito formato da professionisti; verranno dunque ridefinite, nuovamente, anche le sedi di competenza,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di riesaminare la questione, in modo che il Distretto Militare di Salerno continui ad essere pienamente operativo e possa conservare, anche in un futuro assetto, un ruolo operativo di primaria importanza.

(4-01075)

(12 dicembre 2001)

RISPOSTA. – Da tempo è in atto un articolato progetto di riorganizzazione dello strumento militare che coinvolge ogni sua componente allo scopo di renderlo più idoneo e rispondente alle nuove esigenze.

Al riguardo, si osserva che ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 luglio 2004, n. 186, concernente, tra l'altro, disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative, il Governo dovrà emanare i decreti legislativi per procedere alla riorganizzazione delle Forze Armate entro il 31 dicembre 2005 (*ex* articolo 9 della legge 27 dicembre 2004, n. 306).

Tali decreti sono finalizzati a meglio modulare l'organizzazione militare alle nuove esigenze, anche al fine di adeguarla alle riduzioni dei livelli organici (190.000 unità) stabllite dalla legge 14 novembre 2000, n. 331, nonché ai nuovi parametri di efficienza cui si ispirano le disposizioni sulla professionalizzazione recate dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

A tal riguardo, con la trasformazione dello strumento militare di senso interamente professionale e la sospensione del servizio militare di

leva, l'Esercito dovrà razionalizzare la componente territoriale, comprendente anche i Distretti Militari.

Com'è consuetudine della Difesa nell'affrontare le delicate tematiche connesse alla riorganizzazione delle proprie realtà periferiche, tutte le questioni – come quella sollevata dall'interrogante, relativa alla soppressione del Distretto Militare di Salerno – sono sempre oggetto di opportuna valutazione nella fase decisionale preliminare alla stesura di ogni provvedimento da avviare all'*iter* parlamentare.

In tale fase, vengono, infatti, tenuti in debita considerazione tutti gli aspetti che concorrono alla definizione della problematica, inclusi i riflessi di carattere sociale, economico ed infrastrutturale, nonché quelli connessi alla presenza militare e civile nelle aree interessate.

Si aggiunge, in ultimo, che i decreti legislativi elaborati in applicazione del dispositivo della legge-delega, verranno trasmessi ad entrambe le Commissioni parlannentari per l'acquisizione del relativo parere.

Il Ministro della difesa
MARTINO

(18 maggio 2005)

FLORINO. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso:

che nelle date del 4 e del 5 settembre 2003 si sono svolti, rispettivamente, il concorso per accedere al corso di medicina e chirurgia e quello per accedere al corso di odontoiatria e protesi dentaria;

che il figlio del professore ordinario presso il Dipartimento di odontoiatria di Napoli e la figlia del professore associato presso il Dipartimento di odontoiatria hanno partecipato ai concorsi sopra citati;

che nella graduatoria per l'ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia il candidato menzionato ha riportato i seguenti punteggi: logica 9, biologia 6,4, chimica 9,2, fisica e matematica 3,8, totale 28,4, ottenendo una posizione in graduatoria al 600º posto. Lo stesso candidato, nella graduatoria per l'ammissione al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, ha conseguito i seguenti punteggi: logica 17,6, biologia 18, chimica 18, fisica e matematica 10,2, totale 63,8, raggiungendo il primo posto in graduatoria;

che, nella graduatoria per l'ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia, la candidata menzionata ha riportato i seguenti punteggi: logica 6,6, biologia 13,4, chimica 14,4, fisica e matematica 12,4, totale 46,8, ottenendo una posizione al graduatoria al 76º posto. La stessa, nella graduatoria per l'ammissione al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, ha conseguito il seguente punteggio: logica 19,2, biologia 16,8, chimica 13,4, fisica e matematica 13,2, totale 62,6, raggiungendo il secondo posto in graduatoria;

che sembra alquanto strano che i due candidati, che al concorso per l'ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia hanno riportato

punteggi bassi, dimostrandosi scarsamente preparati, al concorso per l'ammissione al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, svoltosi il giorno successivo, abbiano conseguito, nelle medesime materie, punteggi molto alti, raggiungendo le prime posizioni in graduatoria, dimostrando, in sole 24 ore, di essere diventati «geni»,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di accertare la correttezza e la trasparenza della procedura di concorso, considerato che la discrepanza nei punteggi riportati dai due candidati risulta del tutto anomala;

se non ritenga di adottare provvedimenti volti alla invalidazione dei concorsi medesimi.

(4-05499)

(28 ottobre 2003)

RISPOSTA. – Si risponde all'atto di sindacato ispettivo con cui il senatore interrogante ha riportato la vicenda, definita anomala, di due candidati che hanno partecipato, nel 2003, sia alle prove per l'ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia che a quelle per l'accesso al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, presso l'Università degli studi di Napoli Federico II, conseguendo punteggi così discrepanti da lasciare dubitare della trasparenza e della correttezza delle procedure concorsuali.

Al riguardo si rappresenta quanto segue.

L'Università, alla quale sono stati richiesti elementi in ordine allo svolgimento delle procedure, ha sottolineato, preliminarmente, che la mancata indicazione dei nomi dei candidati protagonisti della vicenda, individuati in base al solo rapporto di filiazione con il professore ordinario ed il professore associato presso il Dipartimento di odontoiatria, ha reso necessaria un'indagine dell'amministrazione volta alla loro identificazione. Con riferimento ai due suddetti presunti candidati, il Rettore ha quindi espressamente dichiarato che, dagli atti concorsuali e dalle prove dei candidati in questione, non sono emerse irregolarità formali o situazioni che potessero indurre all'adozione di particolari provvedimenti ed ha altresì inviato una copia integrale della documentazione in suo possesso relativa allo svolgimento della fase selettiva.

Il Ministero, dopo un attento esame del predetto materiale, non avendo rilevato elementi che, inficiando la correttezza e la trasparenza delle prove, giustificassero l'invalidazione dei predetti concorsi, non ha potuto che concordare con le conclusioni espresse dal Rettore. Peraltro, eventuali interessati a conoscenza di ulteriori circostanze, più provanti di un'anomalia, avrebbero, comunque, potuto valutare l'opportunità di segnalare il caso all'autorità giudiziaria.

Oltre a quanto sopra rappresentato in merito al caso specifico segnalato dall'onorevole interrogante, si ritiene opportuno ricordare che la procedura messa in atto da questa Amministrazione prevede una serie di adempimenti tali da impedire la fuga di informazioni o manomissioni di sorta. Infatti le università provvedono, alla presenza di personale del Mi-

nistro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al ritiro presso il CINECA dei plichi destinati ai singoli studenti in numero pari alla stima dei partecipanti precedentemente comunicata da ciascuna sede, aumentato d'ufficio del dieci per cento. Tali plichi sono perfettamente sigillati.

Ciascuna università, al termine delle operazioni concorsuali, consegna al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca i plichi non utilizzati e un verbale dove devono risultare il numero dei plichi ritirati al CINECA, il numero dei plichi utilizzati e quello residuale, oltre alle segnalazioni relative ad eventuali particolari situazioni presentatesi in sede di prova.

Laddove, infatti, si riscontrassero plichi aperti e non sostituiti regolarmente e/o altre difformità, l'Università interessata non avrebbe l'autorizzazione da parte del Ministero ad accedere alla determinazione del punteggio effettuato dal CINECA, onde poter procedere alla formulazione deIla graduatoria.

Nel caso in questione dell'Ateneo «Federico II» di Napoli, l'autorizzazione ad accedere ai dati e stata concessa, riscontrata la regolarità delle operazioni previste.

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
MORATTI

(17 maggio 2005)

IOVENE. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

la LUMSA (Libera Università Maria Santissima Assunta) rientra fra le Università libere, regolate dall'ordinamento dell'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592);

la Corte di Cassazione a sezioni unite, con la sentenza n. 1548 dell'8/2/1993, accogliendo l'istanza della LUMSA, ne individuava la natura giuridica quale ente pubblico non economico;

la LUMSA versa i contributi previdenziali dei suoi dipendenti all'INPDAP, dichiarando l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Università;

da notizie avute da alcuni dipendenti e docenti risulta che la LUMSA non applica affatto il contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto ai propri dipendenti, riconosce solo parzialmente le libertà sindacali e non ha reso possibili le elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie; risulta inoltre che degli oltre cento dipendenti nessuno sia inquadrato in categoria EP (come invece previsto dalla legge 165/2001 per alcune professionalità elevate quali i bibliotecari) e che la maggior parte dei dipendenti, malgrado svolgano mansioni per le quali sono richiesti titoli di studio e/o preparazione professionale, siano inquadrati in categoria B;

risulta infine che, a quattro anni di distanza dalla firma del primo contratto di comparto, le forze sindacali non siano ancora state convocate per la contrattazione decentrata;

appare evidente all'interrogante come non sia stato posto in essere alcun controllo sull'uso dei trasferimenti pubblici a questo Ateneo, nonché sul rispetto generale delle norme di sicurezza,

si chiede di conoscere:

se corrisponda al vero che ai dipendenti della LUMSA non siano riconosciuti i giorni di ferie previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro, e più in generale che a loro si applichi unicamente la tabella retributiva;

se risulti che effettivamente un recente concorso, bandito per sanare parzialmente il grave sottoinquadramento, sia stato utilizzato, alterandone con dolo l'esito, come risulta da un ricorso in via di presentazione al TAR del Lazio, per discriminare il dirigente sindacale della CISL;

se risulti che oltre il 50% dei dipendenti sia sottoinquadrato e sottopagato rispetto alle mansioni effettivamente svolte;

se risulti che lo stipendio medio corrisposto ai dipendenti della LUMSA, comprese le indennità, sia di 903 euro;

se risulti che dal momento della loro assunzione all'effettiva firma del contratto e al versamento dei contributi previdenziali per circa un anno i dipendenti vengano pagati *contra legem* in nero;

se risulti che i frequenti lavori di ristrutturazione delle sedi romane dell'Ateneo vengano effettuati senza il minimo rispetto della vigente normativa sulla sicurezza;

se risulti che le lezioni e gli esami si tengano anche nelle due sedi romane che non hanno superato il collaudo;

se risulti che sia in atto una pesante discriminazione antisindacale che penalizza i rappresentanti presso la LUMSA delle organizzazioni maggiormente rappresentative in Italia;

se risulti che il Rettore dell'Università, prof. Giuseppe Dalla Torre, e il segretario amministrativo, dott.ssa Giannina Di Marco, siano al corrente della situazione in atto nell'Ateneo o abbiano avuto parte nel determinarla, quali provvedimenti urgenti intendano adottare per sanarla e se abbiano informato il presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, cardinale Furno.

(4-07811)

(9 dicembre 2004)

Risposta. – Con l'atto di sindacato ispettivo indicato in oggetto il senatore interrogante contesta alla Libera Università Maria Santissima Assunta una serie di inadempienze relative soprattutto alla gestione del personale. Il Ministero ha ritenuto opportuno acquisire, sulla questione, elementi dal Rettore dell'Università che ha fornito le argomentazioni di seguito riportate, che si ritiene offrano idonei chiarimenti sulla questione.

In primo luogo in merito al tipo di contribuzione previdenziale adottato dall'Ateneo, il Rettore ha premesso che l'articolo 1 della legge n. 389 del 1989, relativa alla disciplina del minimale contributivo, stabilisce che «la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di

previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni, stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale» salvo che la retribuzione erogata o dovuta non sia di importo superiore. Anche i datori di lavoro non aderenti, neppure di fatto, alla disciplina collettiva dettata dalle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 1 della legge n. 389/89 citata, sono obbligati, ai sensi di tale disposizione, a versare i contributi previdenziali sulla base dei trattamenti retributivi stabiliti da quella disciplina collettiva.

Ciò premesso in linea generale, il Rettore ha, poi, precisato che, con decreto 12 ottobre 1993 dell'allora Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il personale non docente della LUMSA è stato iscritto alla CPDEL (Cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali), a partire dalla stessa data, ed ai sensi degli articoli 5, comma 7, della legge 274/91 e 39 della legge 379/55 (art. 5 comma 7, della legge 274/1991: le norme contenute nei primi cinque commi dell'articolo 39 della legge 379/1955 continuano a trovare applicazione, per quanto concerne la facoltà data agli enti parastatali, agli enti di diritto pubblico, agli enti morali di iscrivere alle casse Pensioni di cui al comma 1 le rispettive categorie di personale da essi dipendenti, soltanto nei casi in cui la deliberazione di massima prevista nel secondo comma del citato articolo 39 sia stata o venga adottata dall'ente entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge); ai dipendenti, già in servizio alla data del suddetto decreto, ed iscritti all'INPS, è stata data facoltà di mantenere ferma la precedente iscrizione; mentre ancora oggi quindici dipendenti risultano iscritti all'INPS.

Con il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, istitutivo dell'INPDAP (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica), il quale, per effetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, «svolge i compiti che le disposizioni vigenti al 18 febbraio 1993 affidavano alla Cassa per le pensioni per i dipendenti degli enti locali» tale ente, con apposita gestione autonoma, è subentrato nei rapporti attivi e passivi della soppressa CPDEL.

In merito alle fonti normative regolatrici della LUMSA il Rettore ha chiarito che, oltre le disposizioni costituzionali e di legge, in particolare quelle in materia universitaria e di diritto allo studio, si applicano lo statuto e i regolamenti approvati dal Consiglio di amministrazione, tra cui quello organico del personale tecnico-amministrativo e ausiliario.

Questo è costituito da membri della «Unione S. Caterina da Siena delle Missionarie della Scuola» e da altro personale di ruolo.

L'organizzazione dei vari settori e servizi e l'assegnazione del personale agli uffici spetta all'«Unione S. Caterina da Siena delle Missionarie della Scuola», in prosecuzione del ruolo svolto sin dalla fondazione.

Al personale della LUMSA non si applicano, contrariamente a quanto sostenuto nell'atto di sindacato ispettivo, se non in quanto specificamente richiamati, i contratti collettivi del comparto Università, stipulati dall'A-

RAN per le sole università statali, e del resto recanti istituti caratteristici esclusivamente di queste.

A sostegno di tale tesi il Rettore ha comunicato che l'ARAN si è espressa, su specifico quesito, con nota 8.2.2005, prot. n. 856, confermando che la LUMSA non rientra nel Comparto di contrattazione dell'Università, relativo ai soli dipendenti contrattualizzati delle Università pubbliche.

Per quanto riguarda l'asserzione contenuta nell'atto di sindacato ispettivo indicato in oggetto per cui la LUMSA riconoscerebbe solo parzialmente le libertà sindacali, il Rettore ha specificato che, nel pieno rispetto dell'art. 14 della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori), l'Università garantisce a tutti i suoi dipendenti il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale.

Inoltre, sebbene non tenuta, in quanto non costituente impresa (Corte d'appello di Roma, Sezione lavoro, 13.2-27.10.2003, n. 5573), la LUMSA garantisce, alla stregua del Titolo III della stessa legge n. 300 del 1970, sia la costituzione, ad iniziativa dei lavoratori, di rappresentanze sindacali aziendali (RSA), sia lo svolgimento di assemblee nei luoghi di lavoro; l'esecuzione di eventuali referendum, oltre alla fruizione, da parte dei dirigenti delle RSA, di permessi retribuiti e non retribuiti per l'espletamento del loro mandato; assicura, inoltre, la disponibilità di spazi per le affissioni, la possibilità per i lavoratori di raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo per le loro organizzazioni sindacali all'intento dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale, l'uso da parte delle RSA, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.

L'Università dichiara, inoltre, di non aver mai ostacolato le elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie e chiarisce che l'iniziativa in questo senso assunta dalla delegazione sindacale della CISL, alla quale probabilmente si fa riferimento nell'atto di sindacato ispettivo, non ha avuto corso perché promossa secondo le procedure e le modalità di costituzione definite nell'Accordo quadro 7.8.1998, stipulato dall'ARAN, non applicabili alla LUMSA, per le ragioni precedentemente esposte.

In merito alla questione dell'inquadramento del personale, pure sollevata nell'interrogazione, il Rettore ha comunicato che attualmente vi sono due dipendenti inquadrati in categoria EP e che tali posizioni si ritengono comunque riservate ad appartenenti all'Ente morale «Unione S. Caterina da Siena delle Missionarie della Scuola», secondo quanto previsto dall'articolo 43 dello Statuto. Nessun altro svolge mansioni proprie della categoria EP.

Oltre le due unità mensionate, dei dipendenti in servizio a tempo indeterminato, 42 sono inquadrati in categoria B (8 dei quali in posizione economica B3 o B4), 53 in categoria C, 6 in categoria D. Pertanto il 60 per cento del personale a tempo indeterminato è inquadrato in categoria C, D, EP.

Dei dipendenti in servizio con contratto a tempo determinato 12 sono inquadrati in categoria B, 2 in categoria D.

In merito alla mancata convocazione delle forze sindacali per la contrattazione decentrata, il Rettore, fatto salvo quanto già precisato e ribadendo l'assenza di obblighi legali o convenzionali all'attivazione di procedure di contrattazione decentrata o «aziendale», ha sottolineato che, invece, l'Università ha attivato e curato, con comportamenti sempre improntati a trasparenza e correttezza, il dialogo con le organizzazioni sindacali in ordine alla preparazione di provvedimenti del Consiglio di Amministrazione inerenti il personale tecnico-amministrativo.

A tal fine lo stesso Consiglio di Amministrazione ha delegato un gruppo di suoi componenti e docenti, con il supporto informativo degli uffici (lasciando ovviamente all'interlocutore sindacale la formazione della sua delegazione), in vista di proposte (anche formalizzabili, su temi a loro volta programmabili, in protocolli o ipotesi) di cui non può non spettargli l'approvazione finale.

In merito alla mancanza di controllo sull'uso dei trasferimenti pubblici, l'Ateneo richiama il contenuto delle disposizioni di legge in materia di Università non statali legalmente riconosciute (in particolare l'articolo 3 della legge 243/1991, citato) che prevede per le Università o gli Istituti superiori non statali che intendano avvalersi di contributi dello Stato l'obbligo di presentare annualmente al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, come la LUMSA ha sempre fatto, il bilancio preventivo dell'esercizio in corso, il bilancio consuntivo dell'anno precedente e una relazione sulla struttura e sul funzionamento dell'università, con l'indicazione di dati statistici e informativi riguardanti: il numero degli studenti, le facoltà, i corsi di laurea, le scuole, i corsi di dottorato di ricerca, i dipartimenti e gli istituti, l'organico del personale docente e non docente, la dotazione di strumentario scientifico, tecnico e di biblioteca, la consistenza e il grado di disponibilità delle strutture immobiliari adibite alle attività universitarie, le condizioni finanziarie, con specificazione delle entrate derivanti dalle tasse e dai contributi studenteschi.

Il Ministro può, poi, come talora ha fatto, chiedere al Rettore, che li ha sempre prontamente dati, chiarimenti sui dati forniti.

Le Università e gli Istituti superiori liberi non sono tenuti, invece, a trasmettere il rendiconto consuntivo e i conti di tutte le gestioni speciali alla Corte dei conti per l'esame amministrativo e la dichiarazione di regolarità.

Il senatore interrogante ha, poi, posto una serie di specifiche richieste sulle quali il Rettore ha fornito ampi chiarimenti di seguito riportati.

In merito al presunto mancato riconoscimento, ai dipendenti della LUMSA, dei giorni di ferie previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro, e più in generale dell'applicazione, al predetto personale, unicamente della tabella retributiva da questo prevista, il Rettore ha chiarito in primo luogo che, fatto salvo quanto già precisato in ordine alla non applicazione del contratto collettivo del comparto Università, il trattamento economico, secondo il regolamento organico del personale tecnico-amministrativo ed ausiliario, è rapportato (solo) per stipendio, indennità integrativa speciale e indennità di anzianità (dal 1982 TFR), a quello del perso-

nale universitario statale secondo la tabella di corrispondenza annessa al regolamento, mentre ulteriori elementi o eventuali incentivi relativamente al trattamento economico accessorio possono essere deliberati dal Consiglio di amministrazione in relazione alla specificità del lavoro.

Per le ferie, in particolare, la misura prevista dal regolamento organico del personale tecnico-amministrativo (26 giorni più le festività soppresse) appare migliorativa, anche nella logica di computo, rispetto a quella legale, ora di quattro settimane (art. 10 del decreto legislativo 66/2003).

Sulla denuncia di un possibile comportamento discriminatorio attuato, nei confronti di un dirigente sindacale della Cisl, attraverso l'alterazione dolosa di un concorso, contestata con un ricorso in via di presentazione al TAR del Lazio, il Rettore della LUMSA dopo aver confermato che, effettivamente, al fine di promuovere la progressione nell'inquadramento e la formazione professionale del personale tecnico-amministrativo, è stato bandito, con delibera del Consiglio di amministrazione del 6.4.2004, un corso-concorso riservato al personale interno, ha dichiarato destituita di ogni fondamento e gratuitamente ingiuriosa l'affermazione relativa ad alterazioni dolose dell'esito delle prove concorsuali, in danno del delegato sindacale della Cisl ed allo scopo di discriminarlo in ragione della sua affiliazione sindacale; tutta la documentazione trasmessa dalla Commissione giudicatrice è stata esaminata dal Consiglio di amministrazione, in assenza di verifiche giudiziali di segno diverso, delle quali, peraltro, non si ravvisano i presupposti, che ha approvato gli atti, avendone verificata la conformità a quanto stabilito dal bando di concorso e ai principi di legittimità, con delibera 26.10.2004.

Tra l'altro l'assenza di comportamenti discriminatori è supportata dalla circostanza che molti dipendenti, affiliati o militanti sindacali, hanno partecipato al corso-concorso, risultando, all'esito delle prove, vincitori.

In merito all'ipotesi che oltre il 50 per cento del personale sia sottopagato e sottoinquadrato la LUMSA esclude inquadramenti e retribuzioni inferiori alle mansioni svolte; precisa, inoltre, che negli ultimi due anni si sono svolti due concorsi riservati al personale interno in modo da consentire una consistente progressione nell'inquadramento e che il Consiglio di amministrazione, in data 22.12.2003, ha deliberato, con decorrenza 1°.12.2003, una progressione orizzontale del personale tecnico amministrativo con avanzamento di una posizione economica nell'ambito della stessa categoria.

Sull'ammontare dello stipendio medio lordo corrisposto ai dipendenti della LUMSA il Rettore ha chiarito che questo è pari, comprese le indennità, a euro 1544,09 e non a 903 euro, e che è stato oggetto di un sensibile aumento, intervenuto a partire dal 1°.1.2005, a seguito di alcune misure già deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Sulla pretesa circostanza per cui, per circa un anno, i dipendenti vengano pagati *contra legem* in nero prima di stipulare un regolare contratto vi è stata la smentita del Rettore della LUMSA, che ha precisato che, contestualmente alla costituzione del rapporto di lavoro e prima dell'inizio

delle prestazioni, si provvede alla sottoscrizione del corrispondente contratto di lavoro ed alla apertura della posizione contributiva presso gli enti previdenziali competenti; all'atto dell'assunzione, poi, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 152 del 1997, l'Università provvede ad informare il lavoratore sulle condizioni contrattuali (identità delle parti, luogo di lavoro, inizio del rapporto, durata del rapporto, periodo di prova, inquadramento, retribuzione iniziale, durata delle ferie, orario di lavoro, previsto in caso di recesso).

Sul mancato rispetto della vigente normativa sulla sicurezza nello svolgimento dei lavori di ristrutturazione effettuati nelle sedi romane dell'Ateneo, prospettato dal senatore interrogante, il Rettore ha chiarito che le imprese chiamate ad eseguire i predetti lavori, di norma, operano nei periodi di non espletamento delle attività accademiche (in particolare in quello estivo), e comunque sempre nel pieno rispetto delle norme di sicurezza (nomina del responsabile della sicurezza da parte dell'impresa esecutrice e nomina del responsabile della progettazione ed esecuzione dei lavori ai sensi del decreto legislativo 494/1994 e successive modifiche da parte dell'Ente committente).

In merito allo svolgimento delle lezioni e degli esami nelle due sedi romane dell'Università che non hanno superato il collaudo il Rettore ha chiarito che, mantenendo l'originaria destinazione d'uso degli edifici (edificio via della Traspontina, edifici di piazza delle Vaschette, via Pompeo Magno, complesso del Giubileo di acquisizione recente), si sono eseguite, o sono in via di esecuzione, opere di manutenzione per l'adeguamento degli stessi alle normative vigenti in materia specificatamente impiantistica nel rispetto degli elaborati tecnici, redatti dai vari gruppi di professionisti, depositati presso gli Enti competenti e, ove occorrenti, secondo progetti dagli stessi enti già approvati; che sono già state conseguite le conformità alla legge 46/1990 degli impianti elettrici oggetto di rifacimento, dotati di fonti di energia di emergenza (gruppi di continuità e gruppi elettrogeni); e che si sono inoltre conseguite le omologazioni ISPESL delle due centrali termiche realizzate negli edifici di via Marcantonio Colonna e di piazza delle Vaschette; sono avviate le pratiche per il rilascio dei certificati di prevenzione incendio negli edifici, in cui si è comunque operato secondo i progetti approvati dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco (con esclusione dei lavori da completare nell'edificio di via della Traspontina e della realizzazione eventuale dell'impianto di spegnimento a saturazione di gas a piano seminterrato e di una scala esterna a servizio esclusivo della residenza in via Marcantonio Colonia); che i nuovi impianti di climatizzazione negli edifici di piazza delle Vaschette, via Marcantonio Colonna e teatrino di Piazza Adriana sono stati già realizzati; che per l'aula Giubileo, che ne era già provvista, l'impianto è stato revisionato e potenziato in considerazione della realizzazione di una nuova aula; che, nell'edificio di via della Traspontina, dove esiste un impianto di riscaldamento alimentato da centrale termica ubicata nell'edificio adiacente, l'aula magna e la zona del rettorato sono già state equipaggiate con tale impianto.

Con tali interventi, che la LUMSA programma ed esegue periodicamente, considerata la destinazione d'uso dei locali, si sono, pertanto, conseguiti elevati *standard* di fruibilità da parte degli utenti/studenti, con riferimento alle attività accademiche che ivi si effettuano; essi sono stati condotti fino al conseguimento dei relativi collaudi, dopo aver eseguito le opere in conformità ai progetti presentati, depositati o approvati, ove occorrente, dai vari Enti competenti (piazza delle Vaschette: collaudo interventi di miglioramento strutturale dell'edificio preesistente collaudo delle nuove opere realizzate nei locali seminterrati dell'atrio interno; via Marcantonio Colonna: collaudo dei nuovi corpi scala e ascensore e dei locali sottostanti il piazzale; via Traspontina: collaudo scala esterna in acciaio; Teatrino di piazza Adriana: collaudo degli interventi di miglioramento statico di alcune zone dei campi di solaio preesistenti)

In merito alla pesante discriminazione antisindacale in atto presso la LUMSA che penalizzerebbe i rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative in Italia, il Rettore della LUMSA condanna categoricamente, conformandosi ai principi cristiani della tradizione cattolica richiamati nello Statuto, qualsivoglia forma di discriminazione e sottolinea che l'Università informa la propria attività al pieno rispetto delle disposizioni di cui ai decreti legislativi nn. 215 e 216 del 2003, e, in particolare, per quanto concerne i rapporti con le organizzazioni sindacali, agli artt. 15, 16, 17, legge n. 300 del 1970, cit.; prova ne è la circostanza per cui molti dipendenti, dei quali sono notorie l'affiliazione e la militanza sindacale, occupano posizioni di rilievo nell'organizzazione e sono preposti ad incarichi di coordinamento.

Infine, in merito alla richiesta avanzata dal Senatore di conoscere se il Rettore dell'università, il Direttore Amministrativo ed il Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo siano edotti sulla situazione e quali provvedimenti urgenti intendano adottare per sanarla, il Rettore ha sottolineato che sia il Cardinale Carlo Fumo, Presidente del Consiglio di Amministrazione, sia il direttore amministrativo Dott.ssa Giannina Di Marco, che egli stesso sono costantemente informati dei problemi dell'Università e non esistono, ad oggi, situazioni da sanare e provvedimenti urgenti da adottare a tal fine.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento organico del personale tecnico-amministrativo, adotta provvedimenti relativi al trattamento economico. Le delibere più ricorrenti riguardano la corresponsione dell'indennità di Ateneo e i bandi di concorso per la progressione di carriera. Il predetto organo, negli ultimi due anni, ha, altresì, deliberato la concessione di due buoni pasto settimanali di importo pari ad euro 8,00 ciascuno, sia se l'orario (pari a trentasei ore settimanali) è distribuito su sei giorni, sia se esso è articolato su 5 giorni con due rientri pomeridiani.

Ha, poi, previsto l'erogazione liberale *una tantum*, non soggetta a ritenute, di importo pari a euro 100,00 in occasione delle celebrazioni per i sessantacinque anni dalla fondazione dell'Università ed il riconoscimento di un superminimo, calcolato in cifra fissa, di importo pari a euro 1, al

loro delle ritenute, per ogni ora di lavoro ordinario effettivo. Il superminimo è corrisposto con la retribuzione del mese successivo.

Si è deliberato, inoltre, di retribuire le ore di lavoro straordinario, autorizzate dal Responsabile dell'Ufficio, con una maggiorazione del 20 per cento e ulteriori maggiorazioni del 10% per quello festivo e notturno. Il ricorso al lavoro straordinario è consentito, entro il limite massimo individuale di 120 ore annue, solo in presenza di esigenze di servizio eccezionali e non altrimenti soddisfacibili. L'effettuazione di lavoro straordinario deve essere comunicata all'Ufficio risorse umane e normativa del lavoro.

Sono stati poi introdotti, per i dipendenti assegnati al CED e ai Servizi Generali, turni settimanali di reperibilità, istituto complementare alla normale prestazione lavorativa, mediante il quale il lavoratore si rende disponibile, per un determinato tempo o turno, a eventuali chiamate per sopperire ad esigenze improvvise e assicurare il ripristino o la continuità dei servizi. Per l'effettivo svolgimento del turno settimanale di reperibilità è previsto un compenso specifico pari a euro 100,00 al lordo delle ritenute. In caso di chiamata in servizio è previsto, per l'intervento effettuato dal dipendente, un compenso specifico pari a euro 50,00 al lordo delle ritenute.

È stato, infine, riconosciuto al personale assegnato a posizioni organizzative di coordinamento una indennità accessoria e revocabile pari a euro 150 mensili, al lordo delle ritenute.

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
MORATTI

(17 maggio 2005)

MALABARBA. – *Al Ministro della difesa*. – Premesso che:

il sergente Salvatore Marracino è rimasto ucciso nei giorni scorsi in Iraq in occasione di una esercitazione in un poligono di tiro;

la vittima era componente del raggruppamento 185° RAO (Reggimento acquisizioni obiettivi), considerato il fiore all'occhiello della Brigata Folgore e, quindi, in teoria non bisognoso di addestramento in un poligono,

si chiede di sapere:

per quale motivo, e con quali modalità, si effettuino esercitazioni di tiro in Iraq per l'addestramento di personale considerato già perfettamente preparato;

se prima del tragico evento fossero state compiute le previste verifiche includenti il controllo del «colpo in canna» e l'ispezione delle armi (in gergo ispezionarma);

per quali ragioni il direttore dell'esercitazione, non appena verificatosi il cosiddetto inceppamento, non abbia immediatamente ispezionato l'arma;

se fossero stati usati proiettili da esercizio con componenti in plastica, visto che l'unica causa credibile di inceppamento può attribuirsi alla plastica in caso di surriscaldamento dell'arma.

(4-08386)

(21 marzo 2005)

RISPOSTA. – Il sergente Salvatore Marracino, in servizio presso il 185º Reggimento Acquisizione Obiettivi della Brigata Paracadutisti «Folgore» ed impiegato in Iraq nell'ambito della missione «Antica Babilonia», il giorno 15 marzo scorso, durante un'attività programmata di addestramento al tiro con le armi portatili, nel tentativo di risolvere un inceppamento alla propria arma, è stato accidentalmente raggiunto da un colpo alla testa.

ll giovane, prontamente soccorso, è stato trasportato con un elicottero della *Task force* italiana presso l'ospedale da campo in Tallil e successivamente trasferito con un elicottero all'ospedale militare americano in Arifjan (Kuwait) dove è deceduto, nonostante le cure immediate prestate dal personale sanitario.

Circa l'espletamento dell'attività addestrativa in questione, la stessa è indispensabile al mantenimento del livello di operatività dei reparti in Teatro e rientra in un ciclo di esercitazioni periodiche che il personale deve svolgere con tutte le armi portatili in uso.

Tali attività sono disciplinate da apposite direttive che prevedono, tra l'altro, i seguenti adempimenti.

Prima dell'inizio dell'attività addestrativa, il Direttore dell'esercitazione svolge il preliminare ed opportuno indottrinamento del personale interessato sulle procedure organizzative e di sicurezza.

Allo stesso tempo, anche l'area in cui si svolge l'esercitazione viene predisposta in ottemperanza alla vigente normativa nazionale, nonché alle disposizioni generali previste per l'utilizzo di poligoni aperti ed occasionali.

Al termine dell'indottrinamento citato, il personale interessato effettua le operazioni di puntamento in bianco propedeutiche all'esercizio da svolgere.

Il Direttore dei tiri, posizionato centralmente alle spalle dell'area stessa, ottenuto l'assenso del Direttore dell'esercitazione, posto distante dalla linea di tiro, impartisce i conseguenti ordini.

Nel caso in questione sulla base degli elementi di informazione disponibili, nel corso dei tiri, effettuati utilizzando munizionamento convenzionale, l'arma del sergente Marracino si è inceppata una prima volta, e l'interessato ha provveduto adeseguire la procedura prevista in caso di tale inconveniente.

Ad un seguente ineceppamento dell'arma, il Sottufficiale ha maneggiato la stessa nel tentativo di risolvere l'inconveniente.

In questa fase è partito un colpo – rimasto inavvertitamente in camera di cartuccia – che lo ha colpito in pieno volto.

La vicenda si è svolta con una sequenza repentina ed imprevedibile.

Il militare, effettivo ad uno dei reparti più di *élite* dell'esercito italiano, era altamente qualificato ed in possesso di numerose specializzazioni tra cui quella di istruttore di tiro, sciatore e rocciatore.

Infatti, il personale effettivo all'unità di cui faceva parte il Marracino è generalmente impiegato in distaccamenti in grado di operare autonomamente a lunghe distanze per attività di pattugliamento, ricognizione e acquisizione informazioni.

I militari che ne entrano a far parte effettuano, pertanto, un addestramento particolarmente intenso che ne esalta, da una parte autonomia operativa ed elevate capacità di sopravvivenza e, dall'altra, conoscenza tecnica di mezzi, armamenti e materiali.

Sull'evento è in corso un'attività d'indagine da parte della Procura Militare della Repubblica presso il Tribunale Militare di Roma, che ha richiesto anche l'acquisizione dell'arma già sottoposta a sequestro dal Provost Marshal dell'Italian Joint Task Force in Iraq.

Nel sottolineare che sull'intera vicenda vige, pertanto, il segreto istruttorio, l'Amministrazione della Difesa resta disponibile a fomire ogni ulteriore contributo all'Autorità inquirente.

Nel contempo, è stata disposta un'inchiesta sommaria interna all'Amministrazione della Difesa per gli approfondimenti degli aspetti tecnici, quali anche i coefficienti di rottura e/o cattivo funzionamento del tipo di arma.

Il Ministro della difesa

MARTINO

(18 maggio 2005)

RONCONI. – *Ai Ministri per gli affari regionali e per la funzione pubblica*. – Atteso che il Consiglio Regionale dell'Umbria nella seduta del 25 gennaio 2005 ha approvato un disegno di legge sul riordino del personale della Regione in cui all'articolo 24 vengono riservati posti nel limite del 40% a favore di soggetti che abbiano avuto per 24 mesi, anche non continuativi, rapporti di lavoro con la predetta amministrazione e che siano in possesso del titolo di studio richiesto, si chiede di sapere:

se possa essere considerata legittima l'assunzione presso un ufficio pubblico regionale senza alcuna selezione concorsuale;

se non si ritenga che tale procedura determini una discriminazione tra cittadini poiché chi potrà godere della riserva dei posti ha comunque maturato il titolo richiesto per attività svolta a tempo determinato e su chiamata diretta e senza alcuna selezione;

se non si ritenga che tale trattamento privilegiato manifesti margini di incostituzionalità anche perché dalla Regione dell'Umbria contestualmente non viene pubblicato alcun piano organico di assunzioni;

se non si ritenga altresì che tale metodo di selezione del personale sottenda evidenti fini clientelari non favorevoli alla buona e corretta amministrazione.

(4-08015)

(27 gennaio 2005)

Risposta. – Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 24 marzo 2005, ha deliberato di impugnare dinanzi alla Corte Costituzionale la legge n. 2 del 1º febbraio 2005 pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione n. 6 del 9 febbraio 2005 per il seguente motivo:

– la legge regionale, all'articolo 19, commi 1 e 2, lettera *b)*, prevede, nei concorsi banditi dall'Amministrazione, una riserva di posti nel limite del quaranta per cento di quelli oggetto di reclutamento dall'esterno a favore di soggetti che «abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato e/o para subordinato a tempo determinato, per una durata complessiva di almeno 24 mesi nel periodo dal 1º gennaio 1995 al 31 dicembre 2004». Tale disposizione viola il principio costituzionale dell'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni mediante concorso pubblico, di cui agli articoli 3, 51 e 97, commi 1 e 3, della Costituzione, come ribadito dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze nn. 1/1999, 194/2002, 274/2003, 34/2004, 205/2004), nonché i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento, comportando esclusivamente un indebito privilegio, in quanto l'attività svolta per la regione non si configura quale requisito professionale per l'ammissione alle selezioni pubbliche tale da consentirne una riserva di posti, come invece affermato dalla giurisprudenza costituzionale che ha giustificato la riserva di posti a fronte della peculiarità delle figure professionali (catalogazione dei beni culturali ed ambientali) (sentenza n. 141/199).

La Corte Costituzionale, infatti, ha più volte ribadito che il concorso pubblico è la forma generale e ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego, in quanto meccanismo strumentale al canone di efficienza dell'amministrazione, regola che può dirsi pienamente rispettata solo qualora le selezioni non siano caratterizzate da arbitrarie ed irragionevoli forme di restrizioni dei soggetti legittimati a parteciparvi.

Il Ministro per gli affari regionali
La Loggia

(23 maggio 2005)